



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TURISMO e QUADRIENNALE
Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/21119
email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it
C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021**

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno 2021, alle ore 10:00, presso l'Istituto Tecnico Economico "Valentino De Fazio" di Lamezia Terme, si ritrovano, seguendo le linee guida per il distanziamento sociale e attuando tutte le misure volte al contrasto dell'epidemia da SARS-COV-2, la parte pubblica e la parte sindacale di Istituto, come da invito del Dirigente Scolastico Prot. n. 2067/02-10 del 08/02/2021. L'incontro ha l'intenzione di firmare la stipula definitiva di Contratto Collettivo Integrativo I.T.E. "V. De Fazio" di Lamezia Terme, valido per l'anno scolastico 2020/21

Il presente documento consta di **38 articoli in 19 pagine** e viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 10:30 tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Simona Blandino

PARTE SINDACALE

RSU d'Istituto

Dott. Francesco Falvo

Prof. Pietro Mazzei

Sig. Antonio Grandinetti



RAPPRESENTANTI SINDACALI TERRITORIALI

FLC CGIL SCUOLA

CISL - SCUOLA

UIL - SCUOLA

GILDA - UNAMS

SNALS - Confsal

ASSENTI

ASSENTI

ASSENTI

ASSENTI

ASSENTI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

STIPULA DEFINITIVA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 10:00 presso la sede legale I.T.E "V. De Fazio" di Lamezia Terme, si riunisce la RSU per la stipula definitiva del Contratto integrativo dell'I.T.E. "Valentino De Fazio", avendo acquisito il verbale n. 001 parere di compatibilità finanziaria positivo da parte dei revisori dei conti del 22/01/2021 Ns Prot. n 763 del 22/01/2021.

TRA

PARTE PUBBLICA
PARTE SINDACALE

Dirigente Scolastico: Simona Blandino
RSU Dott. Francesco Falvo
Prof. Pietro Francesco Mazzei
Sig. Antonio Grandinetti

VISTO Il CCNL 2016/18;
VISTO il CCNL 29/11/2007;
VISTE le sequenze contrattuali del 13/02/2008 e del 25/07/2008;
LETTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in vigore dal 15/11/2009;
VISTO l'organico di diritto dell'Istituto per l'A.S. 2020/2021;
CONSIDERATO l'organico di fatto;
SENTITO il DSGA;
VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale docente;
VISTO il Piano delle attività del personale ATA Prot. n. 9167/07-01 del 16/10/2020

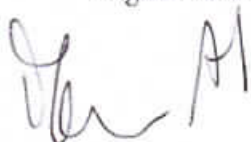
TENUTO conto delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia e degli obiettivi indicati nel PTOF d'Istituto;

RITENUTO che nell'Istituto possano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso la valorizzazione delle competenze professionali possedute dal personale;

VISTA la nota M.I.U.R prot. n. 23072 del 30/09/2020, avente ad oggetto: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 - con cui il Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio – del MIUR ha comunicato le risorse riferite all'intero anno scolastico 2020/2021 per i compensi accessori al personale docente e ATA dell'I.T.E "V. De Fazio";

VISTE le economie degli anni precedenti comunicate dal D.S.G.A., Prot. n. 8237/06-13/U del 02/10/2020;

DOVENDO prevedere di retribuire, anche in misura forfetaria, le prestazioni che saranno rese dal personale docente ed ATA, per far fronte a tutte le esigenze didattiche ed organizzative richieste dal PTOF;



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica I.T.E. "V. De Fazio" di Lamezia Terme;
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2020/21;
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. Clausole del presente contratto in contrasto con norme di legge imperative o accordi contrattuali nazionali sono nulle.
6. Il Contratto sarà pubblicato nel sito istituzionale e inviato al all'ARAN e al CNEL, per via telematica, ai sensi dell'art. 40-bis, c. 5 del D.lgs. n. 165/01.

Art. 2 – Calendario e modalità di trattativa

1. Il Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale entro i termini previsti dal CCNL.
2. Il Dirigente Scolastico convoca con apposito o.d.g. gli incontri di informazione e contrattazione con almeno cinque giorni di anticipo. La richiesta di incontro può essere avanzata dalla RSU di Istituto, con le medesime modalità.
3. Inizio trattative (di norma non oltre il 15 settembre); proposta contrattuale da parte del Dirigente e relativa sottoscrizione del contratto (indicativamente entro il 30 novembre).
4. All'avvio delle relazioni sindacali, il Dirigente fornisce tutte le informazioni relative al consuntivo dell'anno precedente, informazioni sulle economie e sul nuovo MOF, oltre che sull'Organico di diritto e i criteri che ha adottato per l'assegnazione dei docenti alle classi, informazione sul piano annuale del personale ATA, laddove il DSGA lo abbia redatto e il Dirigente lo abbia già adottato.
5. Il Dirigente Scolastico fornirà alla RSU e alle OO.SS. il materiale informativo sotto forma di file, e quindi senza oneri, rimandando alla responsabilità di diffusione impropria di dati sensibili.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 4 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto



1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.



3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. C. 2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale,
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 9 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso la sede centrale dell'istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Il dirigente scolastico può chiedere la defissione di materiale esposto, se non sia di rilevanza per i lavoratori e che non sia squisitamente di natura sindacale.



2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU eventuali e rilevanti iniziative di natura sindacale.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 23, comma 9, lettera b) del CCNL Scuola 2016/2019, per le assemblee sindacali in cui sia coinvolto anche il personale A.T.A., e l'adesione di quest'ultimo sia totale, per garantire i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, si stabilisce quanto segue.

Presenza minima collaboratori scolastici

- a) 1 collaboratore scolastico, all'ingresso e centralino, a prescindere dal numero delle classi funzionanti;
- b) 1 collaboratore scolastico, per ogni singolo piano, in cui siano funzionanti fino a 10 classi;
- c) 2 collaboratori scolastici, per ogni singolo piano, in cui siano funzionanti da 11 a 20 classi.

Presenza minima assistenti amministrativi

- a) 1 assistente amministrativo preposto all'area alunni;
- b) 1 assistente amministrativo preposto all'area personale;
- c) 1 assistente amministrativo preposto al servizio di protocollo.

Presenza minima assistenti tecnici

- a) 1 assistente tecnico, in cui siano funzionanti da 0 a 15 classi;
- b) 2 assistenti tecnici, qualora siano funzionanti da 16 a 30 classi;
- c) 3 assistenti tecnici, qualora siano funzionanti da 30 a 43 classi.

Si conviene, inoltre, che il contingentamento sopra riportato dovrà essere rispettato anche qualora l'adesione del personale A.T.A. non sia totale, ma il numero di partecipanti superi il minimo delle unità richieste per ogni profilo.

La scelta del personale A.T.A. che dovrà garantire i servizi di cui sopra viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12 – Formazione in servizio



1. A tutto il personale docente è garantito il diritto di partecipare ad iniziative di formazione riconosciute dall'Amministrazione, con esonero dagli obblighi di servizio, fino ad un massimo di cinque giorni per ciascun anno scolastico.
2. Al fine di garantire la regolarità delle lezioni, non potranno essere accolte contemporaneamente domande per giorni di formazione/aggiornamento che eccedono il 5% del personale in servizio.
3. È sempre garantito il diritto alla partecipazione ai corsi di formazione specifici per i docenti neoassunti.
4. L'aggiornamento per tutto il personale A.T.A. a tempo indeterminato e con nomina annuale in servizio nella scuola si svolge, di norma, in orario di lavoro. Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale A.T.A. si concorda di privilegiare, in ordine, la volontarietà e la turnazione.
5. In caso di esubero di richieste, per l'intero personale, per lo stesso corso, si procederà tenendo conto dei seguenti criteri: * partecipazione al minor numero di corsi nel corrente anno scolastico; * personale di ruolo; * personale che non ha mai partecipato a corsi di formazione e aggiornamento facoltativi; * evidente ricaduta sul lavoro; *anzianità di servizio.

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno un giorno di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 14 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 15 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 3 collaboratori scolastici; n. 3 assistenti amministrativi e n. 1 assistente tecnico;




TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA e la RSU di Istituto – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata (dalle ore 7:30 alle ore 7:45) e, per il personale che ha l'uscita alle 13:30, la flessibilità sarà garantita sino alle 13:45; mentre, per il personale con uscita alle ore 14:42, la flessibilità prevedrà la possibilità di garantire l'uscita alle 14:57. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere antecedente rispetto all'orario di uscita degli studenti.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o nel registro elettronico e/o diramate a mezzo posta elettronica e sono eventualmente inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme, entro le ore 18:00 e non prima delle ore 7:00 di tutti i giorni. Al sabato, l'orario concesso per le comunicazioni Istituzionali/Ufficiali va dalle ore 7:00 alle ore 14:30. Tali comunicazioni e tale limite è inteso in maniera bi-direzionale (Dirigenza vs Personale – Personale vs Dirigenza). Resta fermo che, essendo asincrona, le comunicazioni a mezzo sito e posta elettronica possono essere effettuate anche in orari differenti da quelli che di consueto si è scritto sopra. L'orario è stato indicato al fine di dare al Personale scolastico una fascia oraria di consultazione.



2. In caso di comprovati e documentati problemi tecnici di ricezione di comunicazioni, il Personale è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 21 – Organizzazione e articolazione dell'orario di lavoro del personale docente.

1. La durata massima dell'orario lavorativo antimeridiano giornaliero è fissata in 6 ore di effettiva docenza, fatta salva la possibilità di flessibilizzare, durante l'anno, la durata di tale limite, per le attività previste, progettate e programmate nell'ambito del progetto di Istituto "Il De Fazio intorno a noi", inserito nel PTOF;
2. La partecipazione a riunioni di organi collegiali non deve eccedere i limiti di cui al CCNL in vigore e costituisce prestazione obbligatoria.
3. L'orario di insegnamento è distribuito su 5 giorni lavorativi alla settimana. Tutti i docenti sono tenuti ad effettuare l'orario di servizio previsto dal PTOF.
4. La flessibilità dell'orario è consentito e concordato se non contrasta con l'erogazione del servizio. I docenti possono prestare 6 ore eccedenti oltre l'orario di lavoro, fino ad un massimo di 24 ore settimanali, che saranno utilizzate, prioritariamente, per recuperare i permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL del 29.11.2007.
5. Nel caso in cui le ore eccedenti superino le ore di permessi brevi usufruite, le stesse saranno retribuite ai sensi del CCNL con i finanziamenti assegnanti dal MIUR. La corresponsione dei compensi eventualmente spettanti avverrà alla fine di ogni anno scolastico.
6. I docenti con ore a disposizione se non sono impegnati nella sostituzione dei colleghi assenti verranno utilizzati per: supporto degli alunni con DSA, recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento, alfabetizzazione degli alunni stranieri, o per recupero o il potenziamento delle competenze degli alunni.
7. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente predispone il Piano delle attività che viene deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro disposto dall'art. 27 del CCNL 29.11.2007. In particolare, comprenderà le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, ai sensi dell'art. 29:
 - a. Partecipazione alle riunioni plenarie del Collegio dei docenti;
 - b. Attività di programmazione (gruppi di lavoro);
 - c. Verifica inizio e fine anno;
 - d. Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali ecc.
8. Riguardo la partecipazione alle attività collegiali nei consigli di classe, che superano il tetto delle 40 ore, non essendo prevista alcuna retribuzione, è fatto obbligo, per la tutela del lavoratore, ristrutturare il piano annuale delle attività (comma 4 art. 24 CCNL 26/05/99) con il rientro delle ore nel tetto massimo stabilito.

Art. 22 - Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti e Sostituzioni.

1. La sostituzione dei docenti assenti, per non più di 6 ore settimanali, sarà effettuata secondo i seguenti criteri, deliberati dal collegio dei docenti:
 - a) sostituzione con personale in servizio nella scuola per tutto il monte ore di contemporanea prestazione ad eccezione delle ore necessarie alle attività alternative alla Religione Cattolica per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento;



b) recuperi di permessi brevi (non remunerato);

c) docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti, prioritariamente della stessa classe.

d) La sostituzione di docenti assenti avviene da parte dei docenti in servizio per assenze fino a quindici giorni (o comunque anche meno in caso di necessità, in quanto si procederà alla nomina del supplente come previsto anche dalla nota del Miur del 6 ottobre 2009, prot. n°14991).

La sostituzione con personale interno deve tener conto dei seguenti criteri generali:

In via prioritaria,

e) criteri:

a. i docenti della medesima disciplina dell'insegnante assente;

b. i docenti della stessa classe ma di disciplina diversa;

c. quando non sarà possibile la sostituzione di cui ai punti "a" e "b", si terrà conto del quadro di disponibilità fornito da ciascun docente ad effettuare ore eccedenti.

Il docente di sostegno, in quanto chiamato a svolgere attività in contemporaneità programmate dal Collegio dei docenti, può essere utilizzato per la sostituzione del docente in contemporaneità assente; in caso di assenza dell'alunno o degli alunni diversamente abili e solo in casi eccezionali (quando non è possibile sostituire con altri docenti o avere la possibilità di fare uscire o entrare prima gli studenti, previo avviso alle famiglie, in quanto l'assenza del docente di classe avviene in tempi subito precedenti all'orario della lezione o durante la stessa – ad es. per malori docente o sue gravi situazioni familiari, ecc...), il docente di sostegno può essere utilizzato per sostituire docenti di altre classi: il fine è quello di garantire pari opportunità e il diritto allo studio a tutti gli alunni della scuola e quello di arginare il più possibile le responsabilità, in ordine alla vigilanza.

Art. 23 - Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni

1. Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni (vacanze estive - natalizie - pasquali - inizio e termine delle attività didattiche) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 27 CCNL 29.11.2007.

2. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale.

Art. 24 - Orario delle riunioni

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini e per casi di eccezionale gravità.

2. Le riunioni avranno inizio non prima delle 8,30 e termine non oltre le 20,30; la durata massima di una riunione salvo eccezionali esigenze, è fissata in 2 ore.

3. Il Dirigente scolastico provvederà a definire, nei limiti del possibile, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.

4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni, definito all'inizio dell'anno scolastico, dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione.

5. Analogamente, dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo, ovviamente motivi eccezionali o d'urgenza.



Art. 25 – Chiusura Scuola

In caso di chiusura della scuola per cause di forza maggiore (calamità naturali, allerta meteo, esigenze dell'ente proprietario, ecc.), l'obbligo lavorativo è sospeso.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/21 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 27 – Risorse del MOF per la retribuzione degli istituti contrattuali e fondi finalizzati

1. Le risorse finanziarie per il periodo settembre 2020 - agosto 2021 (12/12) destinate all'Istituzione scolastica I.T.E. "Valentino De Fazio" di Lamezia Terme soggette a contrattazione, come da nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio – del MIUR, ammontano alla cifra specificata per voci, al successivo comma 2.
2. Le somme sono suddivise in modo analitico nel seguente modo (lordo dipendente):
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007:

Anno Scolastico 2020-21	€ 55.214,82;
Economie Anno Scolastico 2019-20	€ 190,80;
 - b) indennità DSGA:

	€ 4.470,00;
--	-------------
 - c) per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica:

Anno Scolastico 2020-21	€ 2.772,16;
Economie Anno Scolastico 2019-20	€ 3.262,75;
 - d) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa:

Anno Scolastico 2020-21	€ 3.576,00;
Economie Anno Scolastico 2019-20	€ 0,00;
 - e) per gli incarichi specifici del personale ATA:

Anno Scolastico 2020-21	€ 3.653,11;
Economie Anno Scolastico 2019-20	€ 0,00;



- f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti:
 Anno Scolastico 2020-21 € 3.297,81;
 Economie Anno Scolastico 2019-20 € 16.162,46;
- g) compensi **BONUS EX MERITO DOCENTI**, da ripartire Docenti e ATA:
 Anno Scolastico 2020-21 € 12.974,70;
 Economie Anno Scolastico 2019-20 da distribuire al solo personale docente € 4.876,70
 (economia riservata al personale docente non completamente spesa)
- h) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
 Anno Scolastico 2020-21 € 738,05

In sintesi il Fondo per l'Istituzione scolastica contrattabile è il seguente:

FONDO DI ISTITUTO - A.S. 2020/2021

	Lordo Dipendente	Lordo Stato 32,70%
Nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020	€ 55.214,82	€ 73.270,08
Somme non utilizzate anni precedenti	€ 190,80	€ 253,19
Totale	€ 55.405,62	€ 73.523,27
Indennità di Direzione al DSGA	€ 4.470,00	€ 5.931,69
Differenza disponibile per la contrattazione	€ 50.935,62	€ 67.591,58

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 28– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 29 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, sono assegnati per le attività del personale docente € 52.809,44 L.D. (pari al 75% del FIS + ex Bonus docente + economie) e per le attività del personale ATA € 15.977,59 L.D. (pari al 25% del FIS ex Bonus docente + economie).

1. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
2. Durante l'anno scolastico è possibile che le esigenze della scuola portino a modificare la distribuzione delle risorse per come indicato e dettagliatamente indicato di seguito.



Art. 30 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 28, sulla base dell'art. 88 del CCNL e del POF, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito per come di seguito specificato:

Attività di insegnamento art. 88 lett. b

Progetto		n. docenti	Ore totali	Importo Ora	Lordo Dip.	Lordo Stato 32,70%
Recupero durante l'A.S.		2	20	35,00	700,00	928,90
TOTALE		2	20	35,00	700,00	928,90

Attività di insegnamento art. 88 lett. c

Progetto		n. docenti	Ore totali	Importo Ora	Lordo Dip.	Lordo Stato 32,70%
Recupero estivo (ex IDEI)		12	120	50,00	6.000,00	7.962,00
TOTALE		12	120	50,00	6.000,00	7.962,00

Attività di insegnamento art. 88 lett. d

Progetto		n. docenti	Ore totali	Importo Ora	Lordo Dip.	Lordo Stato 32,70%
Responsabili di ambiti per il POF		7	200	17,50	3.500,00	4.644,50
TOTALE		7	200	17,50	3.500,00	4.644,50

Collaboratori Dirigente art.88 lett. f

	n. Docenti	Ore	Imp. Ora	Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
Collaboratore del D.S.	1	250	17,50	4.375,00	5.805,62
Collaboratore del D.S.	1	150	17,50	2.625,00	3.483,38
TOTALE	2	400	17,50	7.000,00	9.289,00

Supporto organizzativo all'insegnamento art 88 lett. k

Coordinatori di Dipartimento	n. Docenti		Ore totali	Imp. Ora	Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
Discipline giuridiche e economiche	1		15	17,50	262,50	348,34
Discipline economico- aziendali	1		15	17,50	262,50	348,34
Dipartimento di lettere	1		15	17,50	262,50	348,34
Dipartimento di lingue	1		15	17,50	262,50	348,34
Dipartimento scientifico	1		15	17,50	262,50	348,34
Dipartimento di matematica	1		15	17,50	262,50	348,34
Dipartimento informatico	1		15	17,50	262,50	348,34

[Handwritten signatures]



Dipartimento di Ed Fisica	1		15	17,50	262,50	348,34
Dipartimento per il lavoro a sostegno degli alunni con disabilità	1		15	17,50	262,50	348,34
Dipartimento di Religione	1		5	17,50	87,5	116,1125
SUB TOTALE	10		140	17,5	2450,00	3251,15
Coordinatori di classe	n. Docenti		Ore totali	Imp. Ora	Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
Classi 1^	7	20	140	17,50	2450,00	3.251,15
Classi 2^ - 4^	26	15	390	17,50	6825,00	9.056,78
Classi 5^	10	25	250	17,50	4375,00	5.805,63
SUB TOTALE	43		780	17,50	13650,00	18.113,55
SUB SUB TOTALE	53		920	17,50	16100,00	21.364,70
Commissioni/Gruppi di Lavoro/Altre attività	n. Docenti		Ore totali	Imp. Ora	Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
Nucleo di valutazione (PdM-RAV)	6		60	17,50	1050,00	1393,35
Referenti	11		350	17,50	6125,00	107187,5
Referenti Covid	2		25	17,50	437,50	7656,25
Referenti Ed. Civica	3		20	17,50	350,00	6125
Commissioni/Gruppi di Lavoro/Altre attività	18		250	17,50	4375,00	76562,5
Referenti per gli obiettivi da raggiungere per il PdM	7		80	17,50	1400,00	1857,80
Docenti tutor neo-immessi in ruolo	3		5	17,50	87,50	116,1125
Responsabili ambiti POF	6		200	17,50	3500,00	4644,5
Docenti impegnati in organizzazione Il De Fazio intorno a noi (I Quadrimestre); particolare impegno nella Didattica a Distanza.	15		100	17,50	1750,00	2322,25
SUB TOTALE			1090	17,50	19.075,00	25.312,53
TOTALE			2010	17,50	35.175,00	46.677,23
TOTALE PREVISIONE DI IMPIEGO RISORSE					52.375,00	69.501,63
*Economia di € 434,44 L.D.						

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

N. Docenti	Totale Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
3	2.772,16	3.678,65
ECONOMIE	3.262,75	4.329,67
TOTALE	6.034,91	8.008,32

Il compenso riguardante le ore eccedenti la pratica sportiva, come sopra calcolato, una volta comprovato l'espletamento delle attività già progettate ed inserite nel POF, sarà corrisposto ai docenti in modo forfetario (art. 87 del CCNL Scuola) ma pur sempre proporzionale alle effettive ore rendicontate. Il numero di docenti può variare in relazione alla disponibilità di ulteriori docenti e all'effettivo svolgimento di ore extra degli stessi. Il compenso sarà ri-tarato tenendo conto dalle effettive ore in presenza, considerato che le lezioni in presenza sono state sospese, per come disposto dalle disposizioni del Governo, in ordine all'emergenza epidemiologica contro il Covid-19.

FUNZIONI STRUMENTALI

Per le FF.SS. da assegnare ai docenti per l'anno 2020/21 si terrà conto dell'importo secondo i parametri comunicati per un totale di € 3.576,00 (€ 4.745,34 L.S.). In virtù di quanto sopra, per il corrente anno scolastico, le risorse saranno così ripartite, specificando che le funzioni strumentali sono 4:

N. Funzioni Strumentali	N. Docenti	Importo unitario Lordo dipendente per Funzione	Totale Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
4	4	894,00	3.576,00	4.745,34

ORE ECCEDENTI

Il budget relativo alle ore eccedenti è pari ad € 3.297,81 (Competenza L.D.) + € 16.162,46 (Economie anni precedenti L.D.) pari a € 19.460,27 L.D. per il corrente anno scolastico.
La distribuzione della somma, sarà effettuata in proporzione alle ore effettivamente prestate in fase di rendicontazione e per le quali non viene richiesto il recupero ai sensi dell'art. 21, c. 4 del presente Contratto. Si precisa che il compenso orario € 28.01 per la scuola secondaria di II grado.

AREA A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2020/2021

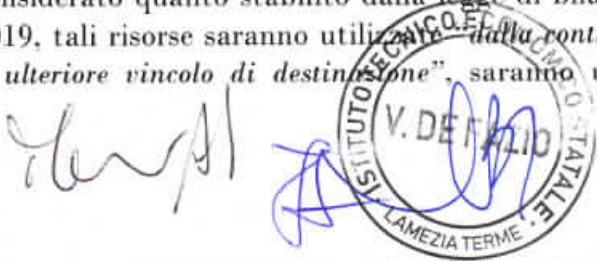
Considerato che per il corrente anno scolastico è pervenuta la comunicazione di risorse pari ad € 738,05 L.D. per l'AREA A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGATORIO, si conviene di convogliare tale cifra per il recupero di carenze di alunni, durante l'anno scolastico, remunerate, per i docenti a € 35,00 L.D.

Costi rispetto al personale coinvolto (COMPETENZA)

Azioni rivolte alle persone	Ore	Costo orario	Totale
Spese risorse umane			
Docenti interni n° 04	h 15	€ 35,00	€ 525,00
Spese di gestione e funzionamento			
DSGA	h 7	€ 18,50	€ 129,50
Spese di organizzazione			
Referente	h 4	€ 17,50	€ 70,00
TOTALE COSTO			€ 724,50
RESIDUI: € 13,55			

Art. 31 – Fondi pervenuti per i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (già fondo merito docenti)
Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'A.S. 2020/21, considerato quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020, art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019, tali risorse saranno utilizzate *“dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione”*, saranno utilizzate esattamente per le medesime finalità di remunerazione di tutto il personale scolastico, al pari del FIS e rispettando la medesima ripartizione.

Art. 31 – Fondi pervenuti per i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (già fondo merito docenti)
Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'A.S. 2020/21, considerato quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020, art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019, tali risorse saranno utilizzate *“dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione”*, saranno utilizzate esattamente per le



medesime finalità di remunerazione di tutto il personale scolastico, al pari del FIS e rispettando la medesima ripartizione.

Art. 32 - Conferimento degli incarichi

- 1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 33 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le risorse FIS per il personale ATA sono quantificate in € 15.977,59.

Assistenti Amministrativi

Le risorse destinate agli Assistenti Amministrativi serviranno a compensare attività aggiuntive di servizio e intensificazione del carico di lavoro.

Tali attività dovranno essere regolarmente autorizzate, effettivamente svolte e, ove previsto, attestate con firma di presenza sull'apposito registro.

Assistenti Tecnici

Le risorse destinate agli Assistenti Tecnici serviranno a compensare attività aggiuntive di servizio e intensificazione del carico di lavoro.

Tali attività dovranno essere regolarmente autorizzate, effettivamente svolte e, ove previsto, attestate con firma di presenza sull'apposito registro.

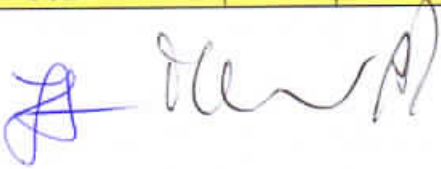
Collaboratori Scolastici

Le risorse sono destinate alle attività di straordinario, per sostituzione colleghi assenti, per intensificazione delle attività.

- 1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Assistenti Amministrativi:

Attività	Unità	Ore totali	Importo orario	Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
Sostituzione colleghi assenti	8	16	14,50	232,00	307,86
Prestazioni per esigenze straordinarie	8	0	14,50	0,00	0,00
Servizi esterni	8	0	14,50	0,00	0,00
Intensificazione lavoro per far fronte a periodi di maggior carico di lavoro; supporto a tutte le attività connesse alla Didattica, alla gestione di tutto il Personale scolastico, alunni e famiglie, oltre che stakeholders, a distanza	8	378	14,50	5.481,00	7.273,29
SUB TOTALE		394	14,50	5.713,00	7.851,15



Sostituzione DSGA	2			444,91	590,40
TOTALE				6.157,91	8.441,55

Assistenti Tecnici:

Attività	Unità	Ore totali	Importo orario	Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
Sostituzione colleghi assenti	8	16	14,50	232,00	307,86
Prestazioni per esigenze straordinarie	8	0	14,50	0,00	0,00
Servizi esterni	8	0	14,50	0,00	0,00
Intensificazione lavoro	8	219	14,50	3.175,50	4.213,89
TOTALE		235	14,50	3.407,50	4.521,75

Collaboratori Scolastici

Nell’ambito di tutti i tre gli ordini di scuola, vengono individuate le seguenti attività:

	Unità	Ore	Importo orario	Lordo dipendente	Lordo Stato 32,70%
Intensificazione di lavoro sostituzione collega assente	30	69	12,50	862,50	1.144,54
Intensificazione di lavoro considerata la natura emergenziale da pericolo Covid-19	30	443	12,50	5.537,50	7.348,26
Servizi esterni	0	0	12,50	0,00	0,00
Supporto progetti POF	0	0	12,50	0,00	0,00
TOTALE		512	12,50	6.400,00	8.492,80

Per il totale delle somme per il personale A.T.A. si veda anche il paragrafo che segue.

Art. 34 - Incarichi specifici

La previsione relativa agli incarichi specifici da assegnare al personale ATA per l’anno scolastico 2020/21 ex dell’art. 62 del CCNL 29/11/2007, per i quali si richiedono al personale ATA specifici compiti nei profili professionali che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, di professionalità e di specifiche competenze è pari ad **€ 3.653,11 L.D.** (€ 4.847,68 L.S.).

Per il corrente anno scolastico, la previsione è per n. 2 assistenti amministrativi, n. 2 assistenti tecnici, n. 19 collaboratori scolastici, per un importo complessivo di **€ 1.500,00 L. D.** (€ 1.990,50 L.S.), ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/2007.

	Unità	Lordo Dipendente	Lordo Stato 32,70%
Assistenti amministrativi	2	400,00	530,80
Assistenti Tecnici	2	400,00	530,80
Collaboratori Scolastici	19	1.500,00	1990,50
Totale	23	2.300,00	3.052,10



Rimane un'economia di € 1.353,11 L.D., corrispondente a € 1.795,58 L.S.

Il Dirigente, sentito il DSGA, conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica;
- disponibilità degli interessati;
- continuità di servizio.

Si conviene di assegnare gli incarichi specifici alle figure che svolgeranno effettivamente le funzioni. Le somme di cui sopra saranno liquidate mediante funzione DPT – "Cedolino Unico" ed a prestazione effettivamente svolta (4/12 + 8/12).

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente agli spazi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 36 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

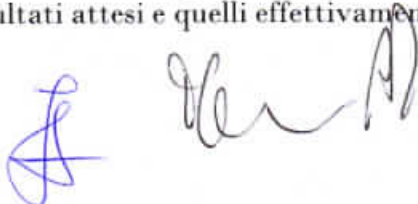
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 38 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.



3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lamezia Terme, 15 febbraio 2021

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Simona Blandino



**PARTE SINDACALE
RSU d'Istituto**

Dott. Francesco Falvo

Prof. Pietro Mazzei

Sig. Antonio Grandinetti

Handwritten signatures of Francesco Falvo, Pietro Mazzei, and Antonio Grandinetti.

RAPPRESENTANTI SINDACALI TERITORIALI

FLC CGIL SCUOLA

CISL – SCUOLA

UIL – SCUOLA

GILDA – UNAMS

SNALS – Confsal

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE